

*Studio Legale*  
*Avv. Michelangelo Fiorentino*  
*Patrocinante in Cassazione*  
*Avv. Maria Rosaria Altieri*  
Via Rubino, 38 - 04023 Formia (Lt) –  
tel. e fax 0771 324437- cel 338 8818244  
e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it  
pec: avv.mrosariaaltieri@pec.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE  
PER IL LAZIO – ROMA  
SEZ. III BIS**

**Ricorso per motivi aggiunti  
nel giudizio iscritto al n. 6373/19 RG**

Per la Prof.ssa **TORRE Giuseppa Donata**, nata a Catania il 12/03/1979 ed res.te in Bergamo alla via Codussi n. 18/B, C.F. TRRGPP79C52C351O, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. **Maria Rosaria Altieri**, C.F. LTRMRS74A55I234E, e dall'Avv. **Michelangelo Fiorentino**, C.F. FRNMHL57S17A512D, che si dichiarano sin d'ora antistatari, giusta procura su foglio separato, da considerarsi, ex art. 83, comma 3, c.p.c., in calce al presente atto, ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Tiziano n. 80, presso lo studio dell'Avv. Giorgio Ricciardi. Si chiede che le comunicazioni di cancelleria vengano inviate al n. fax 0771 324437 e/o via e-mail: avv.mrosariaaltieri@libero.it o posta pec: avv.mrosariaaltieri@avvpec.it

Vi è delega  
in originale

- *ricorrente*

**CONTRO**

**Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, ed ivi domiciliato presso i Suoi Uffici in Roma, Via dei Portoghesi, 12 – 00186-Roma;

**Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

**Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege

domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186  
ROMA

**Sotto-commissione esaminatrice n. 12** nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche **in persona del Presidente p.t.** rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA

**Cineca - Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico**, in persona del legale rapp.te p.t.

*Resistenti*

***e nei confronti di***

Maria Lucia Taverna (C.F. TVRMLC72T54A089I), nata a Agrigento , il 14/12/1972, residente a Roma (RM), via degli Orti della Farnesina, 36 – 00135 Roma

*controinteressata*

***Per l'annullamento***

*– Del D.d.g. Del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca prot. n. A00DPIT 395 DEL 27 MARZO 2019, non pubblicato, nonché dell'allegato elenco pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, successivamente conosciuto, nella parte in cui, non è stato incluso il nominativo di chi ricorre tra gli ammessi a sostenere la prova orale del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di Dirigenti Scolastici presso le istituzioni scolastiche statali, ex art. 8 del Decreto del medesimo Direttore Generale n. 1259 del 23/11/2017, bandito dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, giusta decreto del Direttore Generale del Personale Scolastico del 23 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 24 novembre 2017; nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e nonammissione all'orale, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove scritte e sia ammesso alle prove orali, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione.*

*– Ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per la ricorrente, del Decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della ricerca D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,*

*IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 3 agosto 2017, n. 138, recante "Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"; la direttiva del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione del 24 aprile 2018, n. 3, recante "Linee guida sulle procedure concorsuali" nella parte in cui, prevedendo lo svolgimento della prova scritta con l'ausilio di sistemi informatici, non ha previsto che tali sistemi informatici siano dotati di un meccanismo di salvataggio automatico delle prove e di un meccanismo di attestazione e verbalizzazione ivi compresa l'eventuale stampa di copia fotostatica di ogni passaggio informativo sia esso relativo all'elaborato e/o ad ogni operazione di utilizzazione della Commissione d'esame dello stesso sistema, e nella parte in cui e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.*

*–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente il verbale di correzione n. 8 del 12 marzo 2019, il Verbale n. 3 del 25 gennaio 2019 della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri, la griglia di valutazione e la scheda di valutazione per la ammissione alla prova orale e determinati i criteri/punteggi descrittivi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa e anche informatica prescelta.*

*–Di tutti i Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesiti di lingua straniera e alle determinazioni di assegnare prove differenti a seconda della lingua straniera scelta, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .*

*– Dei Provvedimenti e Verbali del Comitato scientifico e della Commissione di esame, di estremi ignoti ed ai quali alla ricorrente non ne è stato dato accesso, con i quali siano state svolte tutte le operazioni di verbalizzazione e attestazione del percorso del file informatico che ha contenuto l'elaborato di chi ricorre, ivi compreso i provvedimenti e verbali che hanno determinato lo scioglimento dell'anonimato e le operazioni di assegnazioni iniziali di abbinamento dei codici ai candidati, alle prove e delle prove alle sottocommissioni, con particolare riferimento alla prova di chi ricorre, nonché del Verbale del 26 marzo 2019 e seguenti verbali delle operazioni di scioglimento dell'anonimato e di abbinamento in modalità telematica del codice fiscale di ogni candidato al “codice identificativo anonimo”, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per il cattivo funzionamento della modalità operativa e anche informatica prescelta e abbiano comportato l'oblio e/o incompletezza del file informatico che contiene l'elaborato di chi ricorre.*

*– Visto l'atto del 16/02/2018, con cui il Consorzio Interuniversitario CINECA è stato nominato responsabile esterno del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679, di ogni provvedimento e verbale di trasmissione della prova di chi ricorre alla sotto commissione, che abbia determinato irregolarità, omissioni ed erronea trasmissione abbinamento del file/elaborato e per l'effetto la illegittima non inclusione di chi ricorre nell'elenco impugnato.*

*– Nonchè di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ivi compresi di tutti dei provvedimenti di estremi ignoti con i quali sono state nominate le Commissioni Esaminatrici e il Comitato scientifico con cui sono stati sostituiti in un momento successivo i relativi membri.*

*– nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.*

*– Nonchè di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali , precedenti o successivi ivi compresi nota del Ministero dell'Istruzione n. 18824 del 19 aprile 2019 i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti dche hanno impartito le istruzioni operative della prova scritta.*

*–Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.*

- della nota prot. 32565 del 17/07/2019 con cui venivano valutati i titoli di servizio culturali e professionali dei candidati, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 1);
- del decreto del Capo dipartimento n. 1205 del 01/08/2019 con cui veniva approvata la graduatoria dei vincitori, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 2);
- del decreto direttoriale n. 1229 del 07/08/2019 di rettifica della graduatoria ex DD n. 1205/19, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 3);
- del decreto di assegnazione ai ruoli regionali dei vincitori del concorso per Dirigenti Scolastici, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 4);
- dell'avviso n. 38777 del 28/08/2019 con cui vengono disposte ulteriori assegnazioni ai ruoli regionali a seguito di rinunce all'assunzione in servizio, nella parte in cui non reca il nominativo dell'odierna ricorrente (all.to 5);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, nonché di ogni altro atto e/o provvedimento allo stato sconosciuto avverso il quale si formula espressa riserva di motivi aggiunti.

#### **PER LA DECLARATORIA**

del diritto della ricorrente alla partecipazione alla prova orale del Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali di cui al Decreto Ministeriale n. 138 del 3 agosto 2017 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e al Decreto del Direttore Generale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017.

#### **PREMESSO**

#### **IN FATTO**

La Prof.ssa Torre Giuseppa Donata, docente a tempo indeterminato nella scuola statale, ha presentato domanda di ammissione al Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali bandito con DDG del 23 novembre 2017, n. 1259.

Ai sensi dell'art. 3 del D.M. n. 138 del 3 agosto 2017 MIUR, disciplinante l'”*Articolazione in fasi del corso-concorso*”, “1. I corsi-concorso banditi ai sensi del presente regolamento si articolano nelle seguenti fasi: a) eventuale prova pre-selettiva; b) concorso di ammissione al corso di formazione dirigenziale; c) corso di formazione dirigenziale e tirocinio”.

Nello specifico, con particolare riferimento alle prove concorsuali del superiore punto b), l'art. 7 del D.D.G. 1259/17 stabilisce che “*Le prove di esame del concorso pubblico per l'ammissione al corso di formazione dirigenziale e tirocinio si articolano in una prova scritta, da svolgersi con l'ausilio di sistemi informatici, e una prova orale*”.

Orbene, l'odierna ricorrente, superata la prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17, pubblicata con DDG n. 1234 del 24 luglio 2018, in data 18/10/2018 partecipava alla prova scritta che, inopinatamente, non superava, non risultando inclusa negli elenchi di cui all'impugnato Decreto del Direttore Generale n. 395 del 27/03/2019 del MIUR.

Ebbene, le prescrizioni impugunate si rivelano illegittime ed, in riferimento ad esse, vorrà l'Ecc.mo Collegio adito addivenire alle declaratorie di annullamento del caso, alla stregua dei seguenti motivi in

### **DIRITTO**

**A) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 2 E 12, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA' DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO; ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELL'ORDINE DEL GIUDICE. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI AMSTERDAM E DEI PRINCIPI COMUNITARI DI NON DISCRIMINAZIONE. CONTRADDITTORIETA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

1) Per rappresentare i numerosi profili di illegittimità che hanno caratterizzato la prova concorsuale *de quo*, ad integrazione di quanto già rilevato, dedotto ed

articolato nel ricorso introduttivo e nelle memorie difensive, occorre prendere l'abbrivio dalla circostanza che, dopo lo svolgimento della prova preselettiva di cui all'art. 6 del DDG 1259/17, in data 18/10/2018 si è svolta la prova scritta disciplinata dall'art. 8 del DDG n. 1259 del 2017.

Ai sensi del comma 2 di tale ultima disposizione, *“La prova scritta e' **unica su tutto il territorio nazionale** e si svolge in **una unica data** in una o più regioni, scelte dal Ministero, nelle sedi individuate dagli USR”*. Orbene, nonostante tale previsione normativa, la prova scritta **in realtà non è stata unica su tutto il territorio nazionale, né si è svolta in un'unica data**.

Invero, in primo luogo con diverse ordinanze del TAR del Lazio del mese di ottobre 2018, veniva disposta la ripetizione della prova preselettiva per numerosi docenti campani che non avevano potuto sostenere la precitata prova preselettiva a causa dell'interruzione del funzionamento delle procedure informatiche e della contestuale sospensione della graduatoria degli ammessi alla prova scritta.

In secondo luogo, in data 17/10/2018, l'Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna ha disposto il differimento della prova scritta per i candidati sardi, a seguito di un'ordinanza di chiusura delle scuole emanata dal Sindaco di Cagliari, sede unica della prova, a causa di condizioni metereologiche avverse. Successivamente, il 09 novembre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09/11/19 il diario per la prova scritta in Sardegna, calendarizzandola per il 13 dicembre 2018.

Ciò ha comportato l'**indiscutibile venir meno della unicità della data e, conseguentemente, dell'unicità della prova** (modificata da una data all'altra) in palese violazione di quanto disposto dall'art. 8, comma 2, DDG n. 1259 del 2017 a garanzia del corretto svolgimento della procedura concorsuale.

2) Ma vi è di più. Il comma 12 del ridetto art. 8 dispone che *“Qualora, per cause di forza maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento della prova scritta nella giornata programmata, ne viene stabilito il **rinvio** con comunicazione, anche in forma orale, ai candidati presenti”*. Dunque, l'Amministrazione avrebbe dovuto, in corretta applicazione del citato comma 12, disporre lo **slittamento della data della prova su base nazionale**, garantendo il mantenimento del rispetto dei requisiti della unicità della prova e della unicità della data innanzi richiamati; la situazione creatasi, al contrario, ha determinato una evidente disparità di trattamento tra i diversi concorrenti.

3) Non solo! I candidati che hanno svolto la prova scritta il 13 dicembre 2018, hanno dovuto rispondere a **quesiti totalmente differenti** rispetto a coloro che avevano svolto la medesima prova il 18/10/2018, con evidente palese violazione del principio dell'anonimato, atteso che tali candidati, sebbene non riconoscibili individualmente, erano comunque **riconoscibili in quanto appartenenti ad un definito e determinato gruppo di soggetti**.

4) Non può sottacersi poi l'ulteriore circostanza che i candidati che hanno sostenuto la prova scritta il 13/12/18 in luogo del 18/10/2018, hanno avuto **maggior tempo per prepararsi a quelle stesse prove** che gli altri candidati hanno sostenuto ben due mesi prima, hanno avuto la possibilità di conoscere l'impostazione della prova stessa, di visionare la tipologia della prova e di esercitarsi in merito e con metodo specifico. Ciò ha senz'altro **avvantaggiato** tali candidati a scapito di coloro che invece hanno sostenuto la prova scritta il 18/10/2018 come è evidente confrontando le percentuali degli ammessi alla prova successiva che in Sardegna è stata "stranamente" più alta rispetto alle altre regioni, come si dirà più approfonditamente più avanti.

5) Inoltre, i candidati destinatari di provvedimenti cautelari di accoglimento di doglianze relative ad anomalie nel funzionamento del sistema informatico e rispetto ai quali il Tribunale aveva disposto la ripetizione della prova entro 20 giorni, sono stati avvantaggiati dalla circostanza che il MIUR, inopinatamente e contravvenendo all'ordine del TAR, ha **ammesso tali candidati direttamente alle prove scritte**. La citata condotta del MIUR appare in palese violazione dei principi di imparzialità e parità di trattamento dei concorrenti nella procedura concorsuale *de quo*, oltre che contraria all'ordine disposto dal Tribunale amministrativo!

6) E ancora non può sottacersi un ulteriore motivo di disparità di trattamento ai danni dell'odierna ricorrente.

Invero, i *"quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove"*, previsti dall'art. 13, comma 1, D.M. n. 138 del 2017, sono stati resi noti il 17/10/2018, ossia il giorno prima della data della prova fissata per il 18/10/2018. Ciò posto, appare evidente che i candidati che hanno sostenuto la prova del corso-concorso in data successiva a quella originariamente stabilita (il 13/12/2018 in luogo del 18/10/2018), hanno avuto conoscenza dei quadri di riferimento molto tempo prima rispetto a quanto previsto dall'art. 8, comma 9, del D.D.G. del 23



novembre 2017, n. 1259 secondo cui *“I quadri di riferimento di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova scritta sono pubblicati sul sito internet del Ministero il giorno antecedente alla data fissata per lo svolgimento della prova scritta”*.

Il quadro di riferimento assume tutti i riferimenti normativi e bibliografici utili per l'espletamento della prova. In esso è contenuto, inoltre, il punteggio attribuibile a ciascun quesito, costituente la prova, e i criteri in base ai quali valutarli.

Orbene, la precitata previsione del bando della pubblicazione dei quadri di riferimento il giorno antecedente la prova, ha determinato, in maniera indiscutibile, una evidente disparità di trattamento tra i soggetti che hanno sostenuto la prova il 18 ottobre 2018 e conosciuto i quadri di riferimento il 17 ottobre 2018 e coloro i quali hanno sostenuto la medesima prova il 13 dicembre 2018 e **conosciuto i quadri di riferimento ben 157 giorni prima!**

Ciò con un chiaro ed innegabile vantaggio per taluni e danno per altri, tra cui la dott.ssa Torre! Invero, i docenti che hanno sostenuto la prova scritta il 13 dicembre 2018 hanno **potuto visionare i quadri di riferimento, già il giorno 17 ottobre 2018 ed esercitarsi già molto tempo prima**, e quindi poiché il 13 dicembre i quadri di riferimento erano gli stessi, la loro preparazione era organizzata e finalizzata, con evidente posizione di vantaggio rispetto ai docenti che hanno sostenuto la prova scritta il 18 ottobre 2018.

7) La situazione determinata dalle circostanze evidenziate ai punti che precedono è bene rappresentata dall'**altissima percentuale di soggetti che hanno superato la prova scritta nella regione Sardegna** (la percentuale più alta sul territorio nazionale), ricostruita nella tabella che segue sulla base delle risultanze della graduatoria pubblicata sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

REGIONE	PERC.
Abruzzo	41%
Basilicata	34%
Calabria	23%
Campania	29%
Emilia Rom.	46%
Friuli V.G.	47,5%
Lazio	41%
Liguria	49%
Lombardia	48%
Marche	43%
Molise	61%

Piemonte	48%
Puglia	35,5%
Sardegna	60%
Sicilia	29%,
Toscana	50,6%
Umbria	56%
Veneto	45%

In tal senso non può non riscontrarsi la *strana vicenda* del verbale di correzione proprio della sottocommissione n. 30 della Sardegna che analizza gli elaborati, li valuta con votazioni esigue, per poi procedere alla rilettura e rivalutazione di taluni elaborati e, “*anche in considerazione del punteggio positivo ottenuto nella prova di lingua*” (sic!), attribuisce a tali elaborati voti superiori a 70 punti (!!!!!) . Appare evidente, da quanto sin qui argomentato e dedotto come palese sia la violazione del principio di uguaglianza ed imparzialità in danno della dott.ssa Torre. Il principio di uguaglianza è espressione di un “diritto” in senso stretto. Come tale, esso vieta le arbitrarie distinzioni connesse a determinati fattori. Si parla in questi casi di divieto di discriminazione in base ad uno dei fattori vietati (o di ‘specifico’ divieto di discriminazione).

La condotta della PA resistente, così come sopra delineata, si pone altresì in contrasto con l’art. 51 della Costituzione, laddove introduce fortissime discriminazioni e disparità di trattamento nella procedure concorsuali per cui vi è causa.

È altresì evidente anche la violazione dei principi sanciti dal Trattato di Amsterdam.

Nel trattato vengono delineate le basi e gli obiettivi della politica sociale europea per lottare contro qualsiasi discriminazione ed emarginazione, promuovere l’occupazione, **migliorare le condizioni di vita e di lavoro**, fornire una protezione sociale adeguata, favorire il dialogo sociale, lo sviluppo delle risorse umane, la parità tra uomini e donne.

Orbene, non si vede come non possa ritenersi in contrasto con i predetti principi generali dell’ordinamento comunitario l’azione di una Pubblica Amministrazione palesemente ed ingiustificatamente discriminatoria nei confronti di una platea di candidati che ha diritto a partecipare ad una procedura concorsuale in condizione di totale ed assoluta uguaglianza tra concorrenti.

**B) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 16 del D.M. N. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITA’**

**DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ILLOGICITA',  
IRRAGIONEVOLEZZA, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE.  
VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A..  
CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.**

Il D.M. 138/2017 *“Regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'articolo 1, comma 217 della legge 28 dicembre 2015, n. 208”* contiene una precisa disciplina relativa alle *“Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente della Commissione e delle sottocommissioni del concorso”*.

Nello specifico, il comma 2 dell'art. 16 precisa che *“I presidenti, i componenti e i componenti aggregati della Commissione e delle sottocommissioni del concorso, inoltre: a) **non possono essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le Rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; ne' esserlo stati nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso;** b) **non debbono essere parenti o affini entro il quarto grado con un concorrente;** c) **non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici;** d) **non debbono essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata”**.*

Orbene, a comporre la Sottocommissione n. 12, che ha corretto gli elaborati dell'odierna ricorrente, vi è il dott. Angelo Francesco Marcucci che sin dalla nomina era (e tuttora è) sindaco della Città di Alvignano (CE). Si allega alle memorie difensive a tal fine il verbale di deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Alvignano, dal quale si evince la presenza in qualità di componente dell'organo politico, del precitato dott. Marcucci in qualità di Sindaco, in palese violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 16, comma 2, lett. a), del D.M. 138/17.

Ma vi è di più. Risulta a questa difesa che il medesimo dott. Marcucci abbia collaborato all'organizzazione del corso di preparazione per il concorso a Dirigente Scolastico, presso l'Università Telematica "Pegaso" di San Giorgio a Cremano in palese violazione del regime di incompatibilità di cui all'art. 16, comma 2, lett. c), del D.M. 138/17.

Infatti, cliccando sul link <https://istitutostefanini.it/2017/11/30/corso-preparazione-concorso-dirigente-scolastico/> emerge che **il dott. Marcucci ha preso parte ad iniziative di formazione per il concorso *de quo* a partire dallo stesso anno di indizione del concorso per cui è causa, l'anno 2017.** Tale situazione è stata peraltro rilevata anche nelle note integrative all'esposto di cui all.to 6 del ricorso introduttivo.

Va da sé che tale situazione di palese incompatibilità del precitato dott. Marcucci avrebbe dovuto indurre lo stesso a non presentare alcuna domanda di partecipazione in qualità di commissario.

In presenza di situazioni idonee a radicare il sospetto di parzialità e, dunque, a determinare anche solo il dubbio di un sostanziale "turbamento" o "offuscamento" del principio di imparzialità, **non è necessario comprovare che questi si possano concretizzare in un effettivo favore verso il candidato, essendo sufficiente a radicare l'incompatibilità anche il "solo pericolo" di una compromissione dell'imparzialità di giudizio.**

Nelle procedure di concorso, costituiscono quindi cause di incompatibilità dei componenti la Commissione esaminatrice, oltre ai rapporti di coniugio e di parentela e affinità fino al quarto grado, le relazioni personali fra esaminatore ed esaminando che siano tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia stato giudicato non in base al risultato delle prove, ma in virtù delle conoscenze personali o, comunque, di **circostanze non ricollegabili all'esigenza di un giudizio neutro, o un interesse diretto o indiretto, e comunque tale da ingenerare il fondato dubbio di un giudizio non imparziale, ovvero stretti rapporti di amicizia personale** (Tar Friuli Venezia Giulia, sent. n. 716/2001).

Va da sé che la posizione occupata dal dott. Marcucci, come sindaco e come collaboratore dell'Università Telematica Pegaso sia idonea, essendo tassativamente vietata dal bando, ad ingenerare il fondato dubbio di un giudizio imparziale, per la sua vicinanza alla comunità dell'ente locale e per i suoi rapporti

con partecipanti ai corsi di preparazione al concorso per Dirigenti Scolastici per cui vi è causa presso l'Università Telematica "Pegaso".

Tale condizione personale del dott. Marcucci si pone in diretta violazione dei principi di imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa ed è tale da poter determinare **l'annullamento degli atti posti in essere dal soggetto in conflitto di interessi.**

Come evidenziato recentemente dall'Anac nella delibera n. 209 del 1° marzo 2017, la valutazione della ricorrenza di una causa di incompatibilità spetta all'**amministrazione che deve effettuare uno stringente controllo sulle autodichiarazioni rilasciate dai commissari.**

Orbene, giova ricordare in tema di compatibilità della Commissione, che la normativa generale in materia di procedure concorsuali (D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, recante le norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi), dispone testualmente all'art. 11 che i componenti della commissione *"presa visione dell'elenco dei partecipanti, sottoscrivono la dichiarazione che non sussistono situazioni di incompatibilità tra essi ed i concorrenti, ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile"*.

La *ratio* della norma è evidente, ed è quella della tutela della imparzialità e del buon andamento della P.A. nello svolgimento delle operazioni concorsuali.

Gli articoli del codice di procedura civile richiamati dispongono, a loro volta - ai nn. 1 e 2 - che il giudice abbia l'obbligo di astenersi *"se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto"* e *"se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori"*.

Giova preliminarmente inquadrare l'argomento della incompatibilità della Commissione a livello di istituto giuridico. In applicazione di tali disposizioni la giurisprudenza si è espressa, infatti, in più occasioni. Dopo aver premesso il carattere eccezionale di tali norme, ha affermato che **l'esistenza di legami professionali intensi e specifici e di un rapporto di natura professionale con reciproci interessi di carattere economico costituisce una giusta causa di incompatibilità che rende cogente l'obbligo di astensione** (Cons. St., sez. VI, 3 luglio 2014 n. 3366, e 30 aprile 2013 n. 2360). Potrebbe essere quanto accaduto nel caso di specie.

Peraltro, in aggiunta va anche ricordato che il quadro normativo è oggi in parte mutato, e si è irrigidito, a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 6-bis della legge sul procedimento amministrativo - recentemente introdotto dalla L. 6 novembre 2012, n. 190 - che oggi impone a tutti i soggetti che a qualunque titolo intervengono nel procedimento amministrativo (formulando pareri, valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali o adottando il provvedimento finale) di astenersi *“in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale”*.

Con tale disposizione - come è già stato chiarito (T.A.R. Campania, sez. Salerno, sez. II 17 marzo 2014 n. 580) - il legislatore ha coniato un **canone di generale applicazione, che postula ineludibili esigenze di imparzialità, trasparenza e parità di trattamento** e l'alveo applicativo di tale principio va ricondotto alle determinazioni dal contenuto discrezionale, che implicano quindi apprezzamenti di stampo soggettivo che ben possono, anche solo in astratto, essere condizionati dal fatto che chi concorre all'adozione dell'atto versa nella vicenda un interesse personale.

Tale norma, va ulteriormente precisato, riguarda non solo chi è chiamato ad espletare compiti di natura gestionale, ma è applicabile anche alle commissioni giudicatrici nei concorsi pubblici, le quali debbono garantire anch'esse nella loro composizione *“trasparenza, obiettività e terzietà di giudizio”*, rappresentando questi dei principi irrinunciabili a tutela della parità di trattamento fra i diversi aspiranti ad un posto pubblico; pertanto, a tali commissioni debbono applicarsi sia le cause di incompatibilità e di astensione del giudice codificate dall'art. 51 c.p.c., così come interpretate dalla giurisprudenza - che, come sopra ricordato, ha esteso il principio dell'astensione a tutte le volte in cui si possa manifestare un *“sospetto”*, consistente, di violazione dei principi di imparzialità, di trasparenza e di parità di trattamento - sia i principi costituzionali di cui all'art. 97, così come oggi recepiti e sviluppati dagli artt. 1 e 6-bis della L. 7 agosto 1990, n. 241.

Con la conseguenza che **tutte le volte che sia ipotizzabile un potenziale “conflitto di interessi” il soggetto facente parte della commissione giudicatrice deve, innanzi tutto, segnalare al soggetto che lo ha nominato “tale situazione di conflitto, anche potenziale” e poi deve necessariamente astenersi** (T.A.R. Sardegna, sez. I, 5 giugno 2013, n. 459).

In più casi infatti l'ANAC ha chiarito come la volontà del legislatore, dopo l'emanazione della L. 190/2012, sia quella di *“impedire ab origine il verificarsi di situazioni di interferenza, rendendo assoluto il vincolo dell'astensione, a fronte di qualsiasi posizione che possa, anche in astratto, pregiudicare il principio di imparzialità”* (delibera n. 421 del 13 aprile 2016).

Nel caso del dott. Marcucci la situazione appare ancor più peculiare considerando che egli era ben a conoscenza della causa di incompatibilità alla data di emanazione del bando (essendo già egli Sindaco del Comune di Alvignano) e ciò nonostante ha presentato domanda di partecipazione in qualità di commissario!

**C) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 8, COMMI 4 E 13, DEL D.D.G. DEL 23 NOVEMBRE 2017, N. 1259. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 138 DEL 3 AGOSTO 2017. ECCESSO DI POTERE PER ERRONEITÀ DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO; ECCESSO DI POTERE PER INGIUSTIZIA MANIFESTA E PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO; ILLOGICITÀ, IRRAGIONevolezza, TRAVISAMENTO E SVIAMENTO DI POTERE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'ANONIMATO. VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3, 51 E 97 COST.. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.. CONTRADDITTORIETÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E CORRETTEZZA DELL'AGERE AMMINISTRATIVO**

Ma il concorso per cui vi è il presente ricorso risulta viziato anche sotto altri profili strettamente inerenti lo svolgimento della procedura concorsuale. Infatti, il verificarsi di talune situazioni ha determinato una procedura concorsuale affidata più al **caso ed alla fortuna, che alla valutazione delle competenze** dei futuri dirigenti!

1) La procedura prevedeva che, all'inizio della prova, il candidato dovesse inserire un codice segreto, estratto da un contenitore, e il codice fiscale nella pagina di accesso; doveva poi essere inserita una parola segreta e, successivamente, si accedeva alle pagine delle istruzioni, già presentate in forma di video in un tutorial diffuso precedentemente dal MIUR.

Alla conclusione della prova, il personale tecnico d'aula doveva trasferire da ciascuna macchina utilizzata per la prova, il file contenente l'elaborato su un dispositivo di memoria esterna e i file così raccolti dovevano essere trasferiti nella postazione centrale del tecnico e successivamente inviati a un database centrale.

Ciò premesso, la ricorrente ha riscontrato una serie di anomalie che hanno compromesso il buon esito della prova concorsuale. Nello specifico:

- la funzione di salvataggio non era automatica, come avviene in un normale programma di scrittura;
- le funzioni taglia, copia e incolla, presenti in tutti i normali programmi di scrittura, risultavano disabilite. Ciò ha comportato una notevole perdita di tempo nel rispondere ai 5 quesiti a risposta aperta, vincolando la dott.ssa Torre a riscrivere integralmente parti più o meno ampie di testo. Quanto appena detto si pone in netto contrasto con una prova "a tempo" (150 minuti complessivi per 7 quesiti: 21 minuti per ciascun quesito!) richiesta dal bando;
- per salvare il quesito occorreva selezionare la voce *“conferma e procedi”*, la quale portava necessariamente ad una nuova schermata contenente la domanda successiva e non consentiva la possibilità di salvare il lavoro in corso d'opera, rimanendo all'interno del quesito in questione, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la selezione della voce indicata consentisse o meno di salvare la risposta e potervi tornare successivamente;
- per tornare alla pagina precedente, occorreva necessariamente scegliere tra le voci *“sì”* e *“no”*, mediante un passaggio che rendeva difficilmente comprensibile se la soluzione affermativa consentisse o meno di salvare la risposta e potervi ritornare successivamente;
- spesso, anche dopo aver selezionato le voci *“conferma e procedi”* e *“sì”* la pagina del riepilogo riportava come non acquisite le risposte fornite ad alcuni quesiti. Questo meccanismo, oltre che essere estremamente farraginoso, ha trovato la ricorrente impreparata, in quanto esso non era stato nemmeno esplicitato nel tutorial emesso dal Miur, relativo alle indicazioni operative;
- il lay-out grafico era fuorviante, in quanto l'impostazione della pagina era orizzontale e un solo rigo conteneva 250 caratteri. Normalmente, in un testo scritto o letto il lay-out grafico è costituito da 75/80 caratteri (spazi inclusi) per ogni rigo. Tale impostazione si è rivelata disorientante, in quanto richiedeva diversi salti oculari che non favorivano la concentrazione e la focalizzazione;



- i tasti erano difettosi o danneggiati e la barra spaziatrice mal funzionante. La ricorrente ha riscontrato un malfunzionamento della barra spaziatrice, che ha determinato un "continuum grafico", ossia la scrittura di parole "attaccate", costringendo la dott.ssa Torre a tornare sulle stesse per separarle! Ulteriormente tastiere vetuste con tasti difettosi hanno costretto la ricorrente a tornare più volte indietro per correggere la parola digitata (ad esempio: la lettera "i" digitata una volta, si presentava graficamente come "iiiiiii"), mentre il tempo scorreva inesorabilmente!!! Inoltre il tasto "shift" si è rivelato difettoso: la lettera maiuscola non veniva data automaticamente, costringendo l'istante a ripetute correzioni, sempre con conseguente perdita di tempo!
- la dimensione dei caratteri era diversa tra le postazioni: i caratteri presentavano dimensioni molto ridotte comportando una grande difficoltà di lettura dei testi ed erano disabilitate le funzioni per ingrandire il testo;
- al termine della prova nella schermata di riepilogo i quesiti compilati e salvati erano contrassegnati con due colori differenti, viola/porpora quelli compilati, azzurro/verde quelli non compilati: il tutorial diffuso precedentemente dal MIUR riportava invece colori invertiti;
- parimenti, al termine della prova, si sono riscontrati quesiti contrassegnati dal colore viola/porpora e invece risultati in bianco, come non compilati;
- la ricorrente, che stava lavorando sui quesiti al momento della scadenza del tempo, non ha potuto comprendere se le risposte fino a quel momento fornite fossero state regolarmente acquisite e registrate dal sistema o risultassero come invase;
- l'effettivo funzionamento del software adoperato dai candidati non è risultato esattamente coincidente con quanto indicato nelle istruzioni agli stessi fornite e con il tutorial esplicativo diffuso dal MIUR;
- il software non ha fornito alcun feedback attraverso il quale comprendere se la prova sostenuta dal candidato fosse stata acquisita dal sistema e quante risposte ai quesiti fossero state acquisite dal sistema;
- al termine della prova non è stata rilasciata ai candidati alcuna evidenza relativa all'esatto contenuto della stessa, ad esempio mediante la stampa di un report firmato (come è successo nelle province di Trento e Bolzano) e inserito in busta chiusa unitamente al codice segreto assegnato a ciascun candidato, utilizzabile

quale confronto in occasione della fase procedurale deputata allo scioglimento dell'anonimato;

- in fase di completamento della prova scritta, una volta terminato il tempo, il tecnico dell'aula ha salvato su pennetta la prova di ciascun candidato con il codice identificativo, senza permettere alla ricorrente di controllare se tale salvataggio si fosse svolto correttamente e fosse andato a buon fine;

- nella sede d'esame della ricorrente, la Commissione ha scelto la postazione dei candidati senza consentire agli stessi di scegliere liberamente dove collocarsi, contravvenendo al bando e ai principi generali in materia di svolgimento di prove concorsuali. Tale modus operandi viola, peraltro, il principio dell'anonimato della prova;

- da ultimo, non può non segnalarsi l'inadeguatezza degli ambienti: l'aula dove ha svolto la prova la ricorrente era di piccole dimensioni, buia, adiacente a locali affollati (bar, classi, cortili...), mentre le attività didattiche nell'Istituto Scolastico sede della prova, si svolgevano regolarmente (si sentiva la campanella suonare al cambio dell'ora e la confusione degli alunni che stazionavano, durante la ricreazione, nei corridoi). Tale sistemazione logistica ha notevolmente turbato la capacità attentiva e la concentrazione della ricorrente.

Alla luce di tali rilievi, l'evidente disparità tra concorrenti è data dalla fortuna di trovare installati software funzionanti sui PC assegnati al candidato! Indicare come esaustiva la procedura di verifica del software da parte del tecnico d'aula, secondo le istruzioni del MIUR, non è sufficiente in quanto in un qualsiasi software sono possibili bug. Sarebbe stato opportuno prevedere una funzione che indicasse al termine della prova se l'elaborato fosse stato acquisito dal sistema, o una semplice funzione che suggeriva al candidato di non aver effettuato le operazioni richieste dal sistema operativo (es. "non hai salvato la domanda, desideri procedere comunque?"). La tecnologia informatica dispone di strumenti tali da potenziare gli applicativi per garantire corrette procedure concorsuali, che tutelano il cittadino e l'amministrazione.

Alla luce delle dianzi evidenziate difficoltà nelle procedure informatiche, è palese come queste abbiano inciso notevolmente sugli esiti della performance della ricorrente, la quale nei quesiti a risposta aperta non ha raggiunto una votazione sufficiente per passare alla successiva prova orale.

Orbene a tale proposito, non può non rilevarsi che se la dott.ssa Torre avesse avuto un PC regolarmente funzionante avrebbe potuto rendere al meglio nelle prove a risposta aperta. E tutto ciò unicamente perché il sistema informatico predisposto dal MIUR era del tutto inadatto alle esigenze di un concorso della portata come quello per cui vi è il presente ricorso.

2) Quanto riferito dimostra che la verifica delle conoscenze dei candidati per il reclutamento dei futuri dirigenti scolastici non è stata effettuata in condizioni paritetiche ed omogenee tra tutti i concorrenti e questa disparità si accentua anche nell'**assegnazione dei candidati alle commissioni**. Inserite in un circuito per nulla trasparente, le prove sono state smistate su tutto il territorio nazionale, con la possibilità che l'abbinamento dell'elaborato al corrispondente codice subisse delle anomalie.

Prima di affrontare tale problematica occorre soffermarsi sulla circostanza che la composizione delle commissioni (una commissione iniziale e 37 sottocommissioni) è stata oggetto di numerose modifiche.

Orbene, non si è in grado di comprendere se, a seguito del mutamento di uno o più commissari, **si sarebbe dovuto effettuare una nuova correzione di tutti gli elaborati assegnati alla singola commissione e se ciò sia effettivamente avvenuto. Ciò che appare evidente è che la continua sostituzione dei commissari ha reso poco trasparente ed omogenea la correzione degli elaborati.**

Preme sottolineare che in un caso analogo a quello in esame il Consiglio di Stato ha affermato che *“al principio dell’ “immutabilità delle commissioni concorsuali” si contrappone quello, altrettanto noto, in virtù del quale è consentita la variazione “in corsa” della composizione di una commissione giudicatrice di un concorso in caso di necessità o di particolari ragioni pratiche ed organizzative, dovendosi inoltre tener presente che “è facoltà dell’Amministrazione quella di sostituire membri che abbiano cessato le funzioni che avevano determinato l’attribuzione della carica medesima”, avendo cura di precisare che, “al fine di tutelare l’esigenza di **coerenza ed uniformità di giudizio**, è necessario che il nuovo presidente della commissione esaminatrice prenda visione di tutti i precedenti atti concorsuali, esplicitamente condividendoli ed approvandoli integralmente”* (Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza 4 aprile 2002, n. 1859).

Dall'esame statistico delle operazioni di correzione delle commissioni è emersa poi un'altra peculiare circostanza. Nei primi giorni il numero dei candidati con votazione sufficiente è notevolmente alto, mentre va a ridursi nei giorni a seguire e verso la conclusione delle operazioni di correzione. Sembrerebbe quasi che dopo una prima fase di correzioni con candidati con votazione sufficiente, le correzioni abbiano poi dato esiti negativi perché ormai il numero necessario dei candidati che dovevano superare la prova era stato raggiunto. E se effettivamente tale circostanza prognostica fosse confermata, la dott.ssa Torre, il cui compito è stato corretto in chiusura delle relative operazioni, ha subito la sorte di non rientrare tra il numero di quelli che aveva superato la selezione. Si allega a tal fine indagine statistica sull'andamento delle correzioni delle sottocommissioni nn. 12, 20, 24, 29.

3) Altro profilo di illegittimità riguarda i criteri di assegnazione delle prove scritte alle sottocommissioni. Invero, si deve rilevare come non sia stato possibile in alcun modo conoscere in anticipo quali commissioni avrebbero poi corretto quali prove; alcun criterio ha consentito alla ricorrente di conoscere in anticipo quale commissione esaminatrice avrebbe corretto la propria prova.

Ciò impone di esaminare il criterio “*random*”, cui ha fatto riferimento il MIUR durante l'iter procedimentale relativo alla prova scritta, comunicando ai concorrenti che le prove da correggere sarebbero state inviate alle sottocommissioni mediante tale criterio, ma non pubblicando alcun documento che disciplinasse le modalità di svolgimento della procedura, nè alcuna formula, link o qualsiasi altro criterio a supporto del medesimo. In difetto di qualsivoglia chiarimento in ordine ai criteri di attribuzione delle prove e a quali commissioni abbiano effettivamente corretto le prove, **appaiono difficilmente comprensibili e tollerabili le nette differenze tra le percentuali degli ammessi nelle diverse regioni italiane**, evidenziate nella tabella sopra riportata al punto A.7) del presente ricorso.

Tale circostanza è enfatizzata dalla curiosa corrispondenza riportata nella tabella che segue, estrapolata dai dati reperibili on line, tra **numero di candidati ammessi alla prova orale Regione per Regione e numero di posti disponibili per ciascuna di esse, che appare sempre di poco inferiore rispetto al primo dato**: la modalità di correzione “*random*”, ossia evidentemente casuale, avrebbe ragionevolmente comportato, in un concorso **su base nazionale e non regionale**,

**uno scollamento tra numero di candidati ammessi e posti disponibili Regione per Regione:**

Abruzzo	26	32
Basilicata	35	45
Calabria	97	120
Campania	115	144
Emilia	243	302
Romagna		
FVG (SI)	8	10
FVG (IT)	87	109
Lazio	224	279
Liguria	95	119
Lombardia	271	337
Marche	80	100
Molise	13	16
Piemonte	256	319
Puglia	108	135
Sardegna	77	96
Sicilia	131	163
Toscana	152	190
Umbria	29	37
Veneto	287	358
	2335	2910

Tale relazione tra posti disponibili e numero degli ammessi per Regione ha comportato una percentuale di ammessi per Regione fortemente disomogenea in evidente contrasto con le **leggi della scienza statistica**.

4) Ma vi è di più! Nella procedura concorsuale *de quo* vi è stata totale violazione del **principio dell'anonimato**. Invero, le prove scritte inviate alle commissioni esaminatrici erano identificate con codici alfanumerici e **codici fiscali**. Tali codici, facilmente associabili ai nomi dei concorrenti, hanno comportato una lesione del principio di anonimato della prova.

Difatti, è un principio costantemente ribadito dalla giurisprudenza che, nello svolgimento delle procedure comparative, è necessario garantire l'anonimato delle prove concorsuali, al fine di assicurare la serietà della selezione e il funzionamento del meccanismo meritocratico, insito nella scelta del concorso quale modalità ordinaria d'accesso agli impieghi nelle amministrazioni (art. 97 Cost.).

Sulla scorta di ciò è evidente che nel caso di specie l'indicazione del codice fiscale con cui gli elaborati venivano inviati alle commissioni ha reso **facilmente identificabile la paternità dell'elaborato**, cosa che è di per sé sufficiente ad invalidare l'intera fase della procedura relativa allo svolgimento delle prove scritte.

5) Inoltre, in data 08/05/2019 il MIUR ha reso disponibile sulla piattaforma Istanze on line di ogni candidato i verbali di correzione delle prove scritte, le schede di valutazione della prova e gli elaborati scritti.

**Orbene, dall'analisi dei documenti informatici della dott.ssa Torre emergono talune anomalie che farebbero ipotizzare la non contestualità della correzione della prova scritta con la redazione del verbale o della scheda docente.**

In particolare, il verbale di correzione reca la data del 12/03/2019, mentre dall'analisi del file della scheda valutazione prova e del file del verbale di correzione stesso risulta che entrambi siano stati creati il giorno successivo e cioè il 13/03/2019. **Sembrerebbe quindi che il verbale di correzione sia stato redatto recando la data del 12/03/2019, mentre poi la correzione effettiva sia stata fatta il giorno dopo, cioè in data 13/03/2019.**

Se così fosse si prospetterebbe una situazione “paradossale” atteso che il più volte sopra citato dott. Marcucci, che certamente in data 13 marzo **presenziava i lavori della commissione di concorso a Dirigente Scolastico, risultava presente nello stesso orario anche alla seduta della giunta comunale del Comune di Alvignano.**

In realtà sono ben due le occasioni in cui il dott. Marcucci risulta essere presente contemporaneamente in due posti diversi a distanza di circa 40 minuti di auto l'uno dall'altro (la commissione concorsuale e la giunta comunale) e cioè il 6 e il 13 marzo.

In particolare, la riunione di correzione e valutazione degli elaborati di cui al verbale n.3 tenutasi il 06.03.2019 è iniziata alle ore 9,20 nei locali del Liceo Statale Manzoni di Caserta, alla presenza collegiale di tutti i commissari, che hanno operato senza sosta e **senza che sia stata annotato alcun allontanamento temporaneo**, sino alle ore 20,20, arrivando a correggere addirittura ben 32 prove nello stessa seduta.

Ebbene, risulta che lo stesso Sindaco Marcucci, sempre in data 06.03.2019, presiedeva **contemporaneamente** la Giunta Comunale con inizio alle ore 8,55 nella sala delle adunanze del Municipio del Comune di Alvignano, nel corso della quale sono state approvate diverse delibere.

A tal proposito, benché nell'odierna sede non ci sia dato sapere a che ora sia terminata la riunione di detta Giunta (e ciò sarà agevolmente riscontrabile mediante ordine di acquisizione del relativo verbale presso il Comune di Alvignano), basta considerare la distanza tra il Municipio e la scuola dove si

teneva la riunione (come detto il Liceo Manzoni di Caserta) posta a circa Km 30 di distanza (come risulta da simulazione su Google Maps).

Ancora una volta, in data 13 marzo il Commissario Marcucci, risulta nell'intera giornata in seduta di correzione della prova scritta (all.to 24). Eppure, nella stessa giornata, nella sua veste di Sindaco presiedeva anche la Giunta Comunale, come da relativa delibera che pure si allega (all.to 25).

Di conseguenza è logico dedurre che il Dott. Marcucci, salvo che si provvisti del dono dell'ubiquità, dichiarando di essere presente durante le operazioni di correzione delle prove scritte, mentre in realtà era presente ad Alvignano a presenziare ai lavori di Giunta, **ha inficiato la validità delle intere operazioni svolte dalla Sottocommissione n.12 e, quindi, anche di quello di correzione e valutazione degli elaborati della odierna ricorrente.**

Ciò considerato, il Consiglio di Stato, nella sentenza numero 1347 del 9 marzo 2012, ha riaffermato un principio, già pacificamente accolto in giurisprudenza, in base al quale **in sede di operazioni concorsuali non si richiede la presenza della commissione giudicatrice al suo completo in tutte le fasi del procedimento: essa ha natura di collegio perfetto solo nei momenti in cui adotta determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati** (come la fissazione dei criteri di massima di valutazione delle prove concorsuali, la selezione degli argomenti e la redazione delle tracce delle prove scritte, la determinazione dei quesiti da sottoporre ai candidati nelle prove orali, la correzione degli elaborati e lo svolgimento delle prove orali), **ovvero in ogni altro caso in cui ciò sia espressamente previsto dalla regolamentazione del concorso** (Consiglio Stato, sez. IV, 12 marzo 2007, n. 1218).

Nel caso che qui ci occupa, l'assenza del dottor Marcucci riguarda proprio le operazioni di valutazione e correzione della prova scritta, pertanto la sua assenza comporta una violazione del principio della collegialità perfetta, inficiando tutte le operazioni di correzione svolte dalla commissione n. 12.

In tal senso, sempre il Consiglio di Stato precisa che **solo le operazioni concorsuali di carattere meramente istruttorio e preparatorio non impongono la presenza di tutti i componenti del collegio** e possono avvenire sotto il controllo ed alla presenza soltanto di alcuni di essi o essere delegate ad un componente della commissione (Consiglio Stato, sez. VI, 01 marzo 2005, n. 815).

La dott.ssa Torre con riferimento alle diverse date emerse nella creazione dei file, ha a tal fine fatto redigere apposita consulenza tecnica dal dott. Marco Calonzi il quale, dall'analisi dei file inseriti sulla piattaforma conclude che *“Dall'analisi della documentazione in possesso di TORRE Giuseppa Donata, proveniente dai sistemi informatici del MIUR, emerge che la scheda di valutazione della candidata è stata creata con il codice fiscale della candidata come nome file già in data 13 marzo 2019, che risulta essere antecedente a quella dello scioglimento dell'anonimato, avvenuto il 26 marzo 2019. Il verbale della candidata risulta creato in data 13 marzo 2019 alle ore 11:28, mentre risulta letto, approvato e sottoscritto alle ore 20:20 del 12 marzo 2019 con seduta aggiornata al 13 marzo 2019. Per tutti questi motivi sopra descritti, i file analizzati non possono considerarsi attendibili e costituire quindi un valido documento informatico in linea con quanto prescritto dall'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale relativo alla Validità ed efficacia probatoria dei documenti Informatici”* (all.to 6).

6) Con riferimento a quanto si è dedotto al superiore punto 5 circa la difformità tra le date dichiarate nei verbali di correzione e le date di creazione dei relativi file, **sta però emergendo che il software Cineca utilizzato per le prove non era bloccato alla data del verbale ma generava i file pdf con un ritardo di giorni. La griglia ed il verbale risultano emessi giorni dopo la chiusura del verbale.**

Quindi il sistema CINECA non era bloccato e blindato come affermato dal MIUR ma poteva essere aperto e chiuso a piacimento dalle Sottocommissioni con evidente invalidità di tutta la procedura anche per evidente violazione del principio dell'anonimato.

In sostanza si evincono chiaramente 2 anomalie gravi dal punto di vista della procedura di formazione dell'atto amministrativo (invalidanti della procedura concorsuale):

a. anzitutto la correzione dell'elaborato risulta antecedente rispetto alla data dichiarata nel verbale di correzione e che non ci sia stata contestualità nella correzione, valutazione e redazione del verbale (quindi molto probabilmente non c'è stata neppure collegialità).

b. Inoltre nel verbale della commissione si afferma che *“al termine delle operazioni di correzione della prova scritta l'intera Commissione procede alla validazione del voto attribuito attraverso la piattaforma riservata”*, ovvero i dati di valutazione avrebbero dovuti essere caricati in piattaforma a fine lavori e in tale



momento creato il verbale in formato PDF, cosa che al contrario non è avvenuta in quanto il PDF del verbale è stato creato in data successiva.

Si è verificata, inoltre, una assoluta carenza di trasparenza all'atto dello scioglimento dell'anonimato in quanto **non è stato consentito ai rappresentanti sindacali di assistere alle operazioni**. Nelle sedute di scioglimento dell'anonimato del 24 e 25 marzo 2019 vi è stata completa mancanza di trasparenza: non è stata consentita la partecipazione delle organizzazioni sindacali che rappresentano i lavoratori.

Aggiungasi che nel verbale di scioglimento dell'anonimato non risulta comprensibile come possa essere stato possibile di fronte all'asserzione che le correzioni fossero finite o meglio che le chiavi fossero state sigillate in data 21 febbraio mentre le correzioni è pacifico (come risultante dai verbali) siano state effettuate fino al giorno prima dello scioglimento dell'anonimato (avvenuto in data 26.03.2019).

Tale circostanza determina ex sé la nullità dell'intera procedura concorsuale per evidente violazione del principio dell'anonimato (essendo sufficiente anche il solo rischio che tale violazione si sia avvenuta) e l'onere della prova per dimostrare il contrario non può che essere a capo della P.A.

Ancora, sussiste una carenza di trasparenza per la modalità di smistamento delle prove scritte alle varie sottocommissioni per la correzione.

Inoltre, in aggiunta al codice personale, è stato creato un codice dell'elaborato di cui non si conoscono né l'origine né il criterio di elaborazione.

Sono questi, anche, i motivi che hanno indotto certamente il MIUR, consapevole dei vizi della modalità di svolgimento della prova, a decidere, **recentemente, di abbandonare il sistema di svolgimento delle prove di concorso *computer based***, tornando ai tradizionali metodi di concorso, che si sostanziano nell'utilizzo della carta e della penna (cfr. altri concorsi MIUR).

Va detto quindi che l'attività amministrativa della Commissione nominata nell'ambito del Concorso dirigenti scolastici si pone in rapporto quantomeno problematico con i principi e le norme fondamentali in materia di pubblici concorsi.

A livello esemplificativo, l'art. 14 del d.P.R. n. 487/1994 è considerata la norma angolare riguardo l'esistenza del principio di anonimato. Tale norma, relativa proprio alle prove scritte di concorso, rubricata "*Adempimenti dei concorrenti e*

*della commissione al termine delle prove scritte”, come noto, prescrive che “il candidato, dopo aver svolto il tema, **senza apporvi sottoscrizione, né altro contrassegno**, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita nel cartoncino e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della commissione o del comitato di vigilanza od a chi ne fa le veci. Il presidente della commissione o del comitato di vigilanza, o chi ne fa le veci, appone trasversalmente sulla busta, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura e la restante parte della busta stessa, la propria firma e l’indicazione della data della consegna”.*

Come evidente, si deduce da quanto sopra, anzitutto, che la modalità *computer based* si pone in contrasto con la disposizione normativa che garantisce l’anonimato, tanto da far sorgere dubbi, essa stessa, sulla compatibilità di tale sistema con le norme di rilievo.

Il principio dell’anonimato delle prove di pubblico concorso, chiaramente previsto dalla disposizione suesposta, è un principio fondamentale che la Commissione di ogni pubblico concorso deve sempre rispettare; esso rappresenta, per di più, diretta applicazione del canone costituzionale di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.

Pleonastico appare richiamare la copiosa giurisprudenza sul tema, giurisprudenza che ha contribuito in maniera determinante, più delle norme, a sancire e disegnare la teoria dell’anonimato delle prove di concorso. Basterebbe considerare che l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, invocata, sul punto, dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Sicilia (ordinanza di rimessione n. 465 del 10 maggio 2013), ha statuito che *“nelle prove scritte dei concorsi a posti di pubblico impiego, o delle selezioni di stampo comparativo **una violazione non irrilevante della regola dell’anonimato da parte della Commissione determina de jure la radicale invalidità della graduatoria finale, senza necessità di accertare in concreto l’effettiva lesione dell’imparzialità in sede di correzione degli elaborati** ”* (Cons. St., Ad. Plen. 20 novembre 2013, n. 26; cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2005, n. 15; cfr. anche TAR Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421, 8423, 8424).

Consentire l’associazione certa e cristallina dell’elaborato al singolo è, in linea con questa giurisprudenza, un principio basilare. Codesto Ecc.mo Collegio (TAR

Lazio, Sez. III-bis, 16 giugno 2015, n. 8421) ha tenuto a ribadire che “*il principio di imparzialità e trasparenza nello svolgimento delle prove selettive ad evidenza pubblica*” richiede una osservanza anche “*in astratto*” (sul punto è evidente il richiamo anche alla Plenaria sopra citata).

Le argomentazioni delle Adunanze Plenarie n. 26, 27 e 28 del 2013, avevano qualificato “*la garanzia e l’effettività dell’anonimato quale elemento costitutivo dell’interesse pubblico primario al cui perseguimento tali procedure selettive risultano finalizzate*”.

Se da un lato si ammette l’utilizzo di procedure meccaniche e tecnologiche, che facilitano le procedure dei “grandi numeri” e la loro velocizzazione – dall’altro si devono presidiare i principî che governano la materia, difendendoli anche in caso in cui si ravvisi un mero pericolo nella correttezza dello svolgimento delle prove. Un presidio che, nei tratti del “sistema vivente”, non può che essere accolto con favore (*ex multis*, Tar Lazio, sent. n. **8421/2015**, n. **8423/2015**, n. **8424/2015**).

Alla luce di quanto sopra dedotto, risulta violato insomma, dall’operato dell’Amministrazione, il d.P.R. 487/1994, circa le modalità di svolgimento dei concorsi pubblici, il quale ad esempio prevede, ai sensi dell’art. 1, c. 2, “*il concorso pubblico deve svolgersi con **modalità che ne garantiscano la imparzialità, l’economicità e la celerità di espletamento**, ricorrendo, ove necessario, all’ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forma di preselezione ed a selezioni decentrate per circoscrizioni territoriali*”.

L’utilizzo del sistema *computer based* predisposto dall’Amministrazione non garantisce la trasparenza.

Inoltre, non bisogna dimenticare che l’art. 35 d.lgs. 165/2001, rubricato “*Reclutamento del personale*”, prevede: “1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro: a) **tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno [...];** b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità”.

Alla luce di quanto sopra, stante l’inadeguatezza del sistema informatico predisposto dal MIUR (sistema CINECA) a garantire in modo cristallino la

trasparenza, si chiede l'annullamento del provvedimento di non ammissione e di ogni atto relativo, e la diretta ammissione della ricorrente alla prova orale nella sessione suppletiva.

10) Ma la carenza assoluta di trasparenza nelle operazioni concorsuali emerge da un'ulteriore circostanza. Il verbale di correzione degli elaborati del 12/03/2019 (giorno in cui vengono corretti gli elaborati dell'odierna ricorrente) viene chiuso alle ore 20.20 (all.to 7) mentre dal verbale dei turni del personale ATA risulta che lo stesso personale abbia terminato il proprio turno di lavoro alle ore 20.00 (all.to 8), quindi prima della chiusura del verbale da parte della commissione. Anche in questo caso sono evidenti le anomalie, atteso dai documenti sembra che il personale ATA abbia chiuso la scuola 20 minuti prima della chiusura del verbale! Vi è però da aggiungere nello stesso allegato 8 nel piano delle attività del giorno 12 non risulta come per gli altri giorni l'attività di correzione degli elaborati del concorso da dirigente scolastico. Quindi dal piano di lavoro del personale ATA sembrerebbe non vi stata la correzione degli elaborati del concorso da Dirigente Scolastico. **Ciò spiegherebbe anche il motivo per cui i file sono stati creati il 13 e non il 12 marzo!**

**D) CARENZA ASSOLUTA DI TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI CONCORSUALI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 12, D.P.R. N. 487/1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ARTT. 22 E SS. L.N. 241/90 E SMI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 24 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 33/2013. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI DELLO SVIAMENTO, ILLOGICITÀ E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PROCEDIMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Come anticipato in sezione narrativa, è assolutamente singolare il contegno dell'Amministrazione resistente in riferimento alla gestione delle operazioni concorsuali e alla pubblicazione dei risultati della prova scritta. In particolare, desta notevoli perplessità l'operato del MIUR in riferimento all'obbligo di trasparenza sancito, in ordine alle operazioni di pubblico concorso, dalla normativa di riferimento.

Il d.P.R. n. 487/1994, come noto, emana disposizioni vincolanti ai fini della gestione delle operazioni di concorso pubblico di rilievo nazionale (e non solo), quale il concorso per dirigenti scolastici in oggetto. In particolare, tra le altre

disposizioni, l'art. 12, rubricato appunto "*trasparenza amministrativa nei procedimenti concorsuali*" statuisce e impone obblighi di trasparenza in capo all'Amministrazione e alla Commissione di concorso.

Tale norma prescrive quanto segue: "*1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali. 3. **I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1992, n. 352, con le modalità ivi previste***".

Come noto, al diritto di accesso sono dedicati gli artt. 22 e ss. della L. n. 241/90 sul procedimento amministrativo, oltretutto, nonché il d.lgs. 33/2013 sulla trasparenza.

Codesto Ecc.mo TAR (**sent. 11 gennaio 2018, n. 275**) ha confermato un orientamento giurisprudenziale oramai in fase di definitiva cristallizzazione.

Il tema è quello della ostendibilità degli atti, elaborati, verbali, documenti, relativi ad un concorso pubblico. Quanto al diritto di accesso del concorrente nell'ambito delle selezioni o dei concorsi, infatti, risulta granitico l'orientamento della giurisprudenza amministrativa, per il quale "*sussiste il **diritto ad accedere a tutti gli atti della procedura concorsuale e non vi sono limiti ai documenti ostensibili**, essendo noto che le domande e i documenti prodotti dai candidati, i verbali, le schede di valutazione e gli stessi elaborati di un concorso pubblico costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di riservatezza e tutela dei terzi, posto che i concorrenti prendendo parte alla selezione, hanno acconsentito a misurarsi in una competizione di cui la comparazione dei valori di ciascuno costituisce l'essenza della valutazione*" (ex multis, **T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, 10.09.2013, n. 8199**). I candidati, infatti, solo in tal modo possono "*verificare l'imparzialità di giudizio e la coerente ed uniforme applicazione dei criteri di valutazione, non costituendo tale richiesta un controllo generalizzato dell'operato della Commissione*" (ex multis **Cons. Stato,**

sez. III, n. 116 del 2012; T.A.R. Lazio-Roma, sez. III, n. 8199/2013; T.A.R. Campania-Napoli, sez. VI, n. 3470/2015; TAR Lazio, sez. II-quater, sent. n. 32103/2010).

Persino la giurisprudenza di merito (*ex multis*, Corte appello Roma sez. lav., 25.02.2019, n. 620) si è espressa sul punto, affermando che “*il pubblico concorso rientra nelle attività di rilevante interesse pubblico, sia in quanto funzionale all'erogazione da parte della p.a. di emolumenti (art. 68 comma 1), sia in quanto finalizzato all'instaurazione e gestione da parte della p.a. di rapporti di lavoro*”; ragion per cui ha dichiarato “*lecita la diffusione dei dati nel caso in cui sia indispensabile per la trasparenza del pubblico concorso*”.

Questi arresti giurisprudenziali segnano un ulteriore punto a favore di quella quota, ormai unanime, della giurisprudenza amministrativa che ritiene che *curricula*, elaborati, prove, verbali, e quant'altro concerna una selezione, possano essere tranquillamente visionabili ed estraibili in copia ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 24 della Legge n. 241/1990.

Quanto detto vale, ovviamente, nel caso di specie, ove si discute di pubblico concorso per un profilo di massimo rilievo quale quello del dirigente scolastico.

Orbene, in riferimento al concorso in oggetto, il MIUR è contravvenuto alle susesposte disposizioni e ai principi espressi dalla giurisprudenza.

Infatti, all'indomani della pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale, in data 27.03.2019, il MIUR **impediva l'accesso**, per i candidati, ai propri temi, ai verbali di concorso e alla documentazione amministrativa di rilievo.

In particolare, nonostante avesse annunciato che l'accesso da parte dei candidati alla propria prova, ai verbali di correzione e a tutta la documentazione di rilievo, sarebbe stata disponibile nel giro di “*due o tre giorni*” dalla pubblicazione dell'elenco degli ammessi (tramite l'accesso alla pagina personale in istanze online), il MIUR successivamente impediva l'accesso e non consentiva ai docenti di prendere visione dei propri elaborati, verbali di riferimento e documenti.

**Così, nonostante la domanda di accesso agli atti formulata dalla ricorrente nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione dei risultati (27 marzo 2019), il MIUR non consentiva accesso ad alcun documento per quasi un mese e mezzo, fino alla data del 9 maggio 2019, data in cui consentiva, in modo generalizzato, solo un accesso parziale alla documentazione!**

Solo con nota del 19 aprile 2019, infatti, il MIUR si premurava di comunicare ai docenti richiedenti che l'accesso sarebbe stato consentito a partire dalla data dell'8 maggio 2019, e solo a documentazione parziale.

Nella nota, infatti, il MIUR specificava quanto segue: **OGGETTO: Prova scritta del concorso per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica - D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 - riscontro plurime istanze di accesso presentate dai candidati** – “[...] si fa presente che a partire dall’8/5/2019 i candidati che hanno sostenuto la prova scritta potranno prendere visione del proprio elaborato, della scheda di valutazione e del verbale relativo alla correzione del proprio compito”; e ancora, “si rammenta tuttavia che nelle Linee guida Anac n. 1309/2016 (Par. 4.2) è stabilito, con riferimento alla richiesta di informazioni, che resta escluso che [...] l’amministrazione sia tenuta a formare o raccogliere o altrimenti procurarsi informazioni che non siano già in suo possesso.

Pertanto l’amministrazione non ha l’obbligo e di rielaborare i dati ai fini dell’accesso generalizzato, ma solo a consentire l’accesso ai documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute e gestite dall’amministrazione stessa”. Tale nozione di “possesso” viene ripresa anche nella Circolare n. 2/2017 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in cui, fermo restando che “... nei sistemi FOIA, il diritto di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenziale dell’interesse a conoscere...”, si chiarisce che è possibile negare l’accesso qualora l’attività di elaborazione di dati “...comporterebbe per l’amministrazione un onere tale da compromettere il buon andamento della sua azione”.

Pertanto, a detta del MIUR “con riferimento alla ulteriore documentazione richiesta (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo ci si riferisce ai verbali d’aula, moduli anagrafici sottoscritti dai candidati e quanto altro), tenuto conto dell’ingente numero di istanze di accesso presentate, la cui immediata evasione in questa fase procedurale paralizzerebbe l’intera attività amministrativa dei competenti Uffici, si comunica che questa Amministrazione provvederà a riscontrare le predette istanze compatibilmente con l’esigenza del preminente pubblico interesse di assicurare celerità, speditezza e sostenibilità della procedura selettiva. Comunque, fermo restando quanto sopra, si rappresenta che, al fine di garantire il contemperamento dell’interesse pubblico con quello privato,

*fino a quando la procedura concorsuale non sarà conclusa con l'approvazione della graduatoria generale di merito, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti".*

La nota del 19.04.2019 adduce, peraltro, un diniego su molti documenti richiesti dalla ricorrente e dai partecipanti. Occorre rilevare in questa sede che non a tutti i documenti è stato dato accesso, dal MIUR. La circostanza è meritevole di ulteriore motivo di censura.

In sostanza, si è verificato un mancato rispetto del termine (30 giorni) fissato per l'accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

Molti candidati, tra i quali la ricorrente, hanno presentato istanza di accesso agli atti richiedendo, oltre alla valutazione della prova, anche i verbali d'aula ed eventuali verbali di sostituzione della commissione.

In data 8 maggio, in tarda serata, i candidati hanno ricevuto la prova, la griglia di valutazione e il verbale della commissione relativo alla propria prova, ma non hanno ricevuto il verbale d'aula e/o eventuali verbali di sostituzione dei commissari.

Da altra parte, in contrasto con quanto sopra, l'Amministrazione si dimostrava solerte nella fissazione delle date della prova orale. Infatti, con la massima solerzia l'Amministrazione procedeva, in data 29.04.2019, a pubblicare i calendari della prova orale sul sito del concorso.

La maggior parte delle sottocommissioni nominate, infatti, ha dato inizio alle operazioni relative alla prova orale in data 20 maggio 2019, ed è andata avanti, per lo più, solo fino alle date intercorrenti tra il 7 e il 10 giugno, alcune fino ai primi di luglio.

Ciò significa che il MIUR tenta di evadere le prove orali del concorso, nella maggior parte dei casi, nel giro di 20 giorni, **mentre ha consentito l'accesso agli atti solo intorno alla mezzanotte del giorno 8 maggio 2019** nonostante avesse pubblicato l'elenco degli ammessi in data 27 marzo 2019 (in pratica, ha messo a disposizione dei candidati solo dal 9 maggio i documenti) !!!

**L'aspetto che produce un cortocircuito, un *vulnus* alle regole della trasparenza, tuttavia, è proprio rappresentato dal fatto che, alla luce di tale evidente solerzia, l'Amministrazione avrebbe dovuto consentire l'accesso agli atti in maniera contestuale o almeno a pochissimo tempo di distanza rispetto**



**alla pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla fase della prova orale.** Il contegno del MIUR manifesta evidentemente, in altre parole, un possibile intento di diniego strumentale rispetto all'esigenza o diritto di accesso agli atti.

Sul punto va rilevato, quindi, che tale operato dell'Amministrazione ha costretto i candidati a comprimere assolutamente le proprie facoltà partecipative, e le correlate facoltà di ricorso giurisdizionale, **intaccando i principi di cui all'art. 24 Cost.** poiché ha messo la ricorrente nella condizione di promuovere ricorso in assenza di un quadro chiaro su quanto accaduto nell'ambito del concorso. Ne risulta pertanto violato anche il diritto di azione *ex art. 24 Cost.*

Il bene della vita, costituito dalla facoltà o diritto di accedere agli atti, è risultato totalmente violato e compromesso, per effetto del contegno del MIUR.

Quanto sopra, però, a ben vedere, contrasta con i principi espressi dalla summenzionata normativa di settore, e valorizzati dalla giurisprudenza, che prescrive che **nei concorsi pubblici per titoli ed esami il risultato delle singole prove e valutazioni deve essere posto a disposizione e reso noto agli interessati il prima possibile**, e che i candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale.

Alla luce di quanto sin qui argomentato ed allegato, appare evidente come plurimi siano i profili di illegittimità che, unitamente alle ulteriori e molteplici violazioni rilevate nel ricorso introduttivo, viziano la procedura concorsuale per cui vi è il presente ricorso.

Proprio la situazione prospettata negli atti difensivi, a dimostrazione delle dimensioni che ha assunto a livello nazionale, è stata oggetto di una recente interrogazione parlamentare del Sen. Riccardo Nencini al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Marco Bussetti. In tale interrogazione vengono rilevate tutte le anomalie che i difensori hanno evidenziato negli scritti di parte ricorrente, dimostrando la fondatezza dei rilievi critici svolti e la necessità di un provvedimento, anche interinale, a tutela dell'odierna ricorrente.

**E) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35, CO. 3, LETT. E) DEL D.LGS. 30 MARZO 2001 N. 165. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 11 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994 N. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 51 COD. PROC. CIV. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 16 DEL D.M. 3 AGOSTO 2017 N. 138. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE**

**DELL'ART. 6 BIS DELLA L. 7 AGOSTO 1990 N. 241. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 7 DEL D.P.R. 16 APRILE 2013 N. 62 (CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI). VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA ED IMPARZIALITÀ DELLE PROCEDURE CONCORSUALI. VIOLAZIONE DI CIRCOLARI AMMINISTRATIVE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 71 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445 PER OMESSO CONTROLLO SU DICHIARAZIONI MENDACI. ECCESSO DI POTERE. MANIFESTA INGIUSTIZIA.**

Con un ultimo profilo di doglianza, vanno infine impugnati i giudizi formulati dalla Commissione esaminatrice e dalle Sotto-Commissioni nominate in quanto espressi in applicazione di criteri di valutazione che, tuttavia, erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito.

Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 marzo 2019 (all.to 9) l'organo tecnico si era riunito a **composizione allargata**, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.

Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una **condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina né tanto meno compiere quelle valutazioni, ampiamente discrezionali, volte alla selezione dei candidati vincitori.**

L'oggettivo nesso di consequenzialità tra il provvedimento presupposto (la costituzione della Commissione esaminatrice e delle Sotto-Commissioni) e il successivo atto (l'adozione dei criteri) comporta inevitabilmente che **l'illegittimità del primo ridondi sul secondo, imponendone la caducazione degli effetti giuridici** (cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. IV, 28 maggio 2018, n. 3169; Cons. Stato, Sez. V, 10 aprile 2018, n. 2168). Non vi è dubbio alcuno che l'invalidità del verbale n. 3/2019 discenda dalla insanabile illegittimità del decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del

31 dicembre 2018 (all.to 10), nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.

Con riferimento alla dott.ssa Davoli (all.to 11) e alla dott.ssa Busceti (all.to 12) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 (all.to 13), recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». In claris non fit interpretatio.

Come ben chiarito anche nell'avviso pubblico per la selezione dei componenti della Commissioni esaminatrici, di cui alla nota dirigenziale prot. n. 0002757 del 16 gennaio 2018 (all.to 14), la disposizione in parola delineava una specifica causa –chiara ed inderogabile –di incompatibilità all'assunzione dell'incarico. Invero, è ictu oculi evidente, e non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.

Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.

In tal senso è indubbio che la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale. Come noto, sono molteplici le occasioni di confronto e coordinamento istituzionale tra la figura del Sindaco e quella del

Dirigente Scolastico, che la disciplina di settore prevede con riferimento all'organizzazione e programmazione delle attività di formazione ed istruzione sul territorio cittadino. La cooperazione istituzionale risulta necessaria in numerosi settori di intervento, dalla manutenzione degli immobili e pulizia delle aree, alla fornitura di servizi (quali a titolo esemplificativo le mense) e finanche alla stessa pianificazione della rete scolastica. Non vi è chi non veda, quindi, come la possibile interferenza delle rispettive funzioni imponesse di attuare, anche nella presente vicenda, quei presidi di tutela che l'ordinamento giuridico ha introdotto per evitare l'alterazione del meccanismo di selezione concorsuale.

Sul punto, l'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 è assolutamente chiaro nel disporre che l'Amministrazione debba conformarsi, tra gli altri, al principio secondo il quale la composizione delle Commissioni deve essere fatta «(...) necessariamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni di categoria».Peraltro, occorre considerare che militavano anche ragioni di opportunità amministrativa ad escludere la nomina del dott. Marcucci, già dirigente tecnico dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania –Ambito provinciale di Benevento ed ora collocato in quiescenza. Con ogni evidenza, la carica assunta comportava inevitabilmente un importante impegno in termini, quanto meno, di tempo dedicato allo svolgimento dei compiti istituzionali, dovendo far fronte alle ovvie esigenze della propria comunità e, quindi, sovrintendere al corretto ed efficiente funzionamento degli uffici comunali. Del resto, è noto che soprattutto nei piccoli centri cittadini, quali appunto Alvignano (che conta circa 5.000 abitanti), la figura del Sindaco costituisce il principale riferimento della popolazione, sul quale si riversano tutte le problematiche di tipo politico/amministrativo, stante una struttura amministrativa semplificata e l'esiguità della dotazione organica ordinariamente assegnata ai comuni di modeste dimensioni. Ne è riprova che, come risulta per tabulas, il dott. Marcucci è risultato presente nello stesso giorno –finanche negli stessi orari o comunque in intervalli temporali non congrui –nelle adunanze convocate sia dalla Giunta Comunale (all.to 15) che dalla Sotto-Commissione esaminatrice n. 12 (all.to 16). Anche a

voler prescindere dalla possibile falsità delle verbalizzazioni, eventualmente da accertare in altra sede, ciò non di meno la circostanza lascia supporre l'eventualità, più che fondata, che l'organo tecnico di valutazione abbia sovente potuto procedere (o almeno iniziare) ad esaminare gli elaborati anche in composizione non completa, a meno di non voler ritenere il commissario assistito dal dono dell'ubiquità. In tal caso, le operazioni sarebbero chiaramente invalide, posto che, secondo orientamento consolidato, la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362; Cons. Stato, Sez. IV, 14 marzo 2016, n. 999).

Infine, vale osservare che la nomina in parola si pone in stridente contrasto anche con un principio generale dell'ordinamento giuridico che, invero, avrebbe dovuto comunque impedire la designazione del dott. Marcucci. Come noto, infatti, la situazione di conflitto di interessi comporta un dovere di astensione ai sensi dell'art. 51, co. 2 cod. proc. civ., invero estensibile a tutti i campi dell'azione amministrativa quale applicazione dell'obbligo costituzionale d'imparzialità, soprattutto in materia concorsuale: costituisce in tal senso, un insegnamento consolidato in giurisprudenza che «Esiste un obbligo generale di astensione dei membri di collegi amministrativi che si vengano a trovare in posizione di conflitto di interessi perché portatori di interessi personali, diretti o indiretti, in contrasto potenziale con l'interesse pubblico» (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 16 dicembre 2005, n. 7149. In termini, da ultimo cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 16 aprile 2015, n. 1962). Tale regola iuris rappresenta un canone di condotta indefettibile del soggetto preposto all'espletamento di funzioni pubbliche, come sancito dall'art. 7 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 che prescrive un generale obbligo di astensione ogni qual volta sussistano "gravi ragioni di convenienza", nonché dall'art. 6 bis della L. 7 agosto 1990 n. 241, a mente del quale «il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale». Orbene, risulta che il dott. Marcucci sia stato responsabile dell'organizzazione presso l'Università Telematica "Pegaso" di un corso a pagamento finalizzati proprio alla preparazione per il concorso di cui è causa

(all.to 17) con conseguente cointeressenza economica con i candidati che a tale attività formativa hanno preso parte. Non è dato comprendere, pertanto, perché il Ministero resistente, prima di procedere alla nomina del dott. Marcucci, non abbia posto in essere le dovute verifiche sulle autocertificazioni rese ex art. 71 del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nonostante le informazioni inerenti all'attività come formatore fossero agevolmente reperibili su internet. L'omessa vigilanza sulle dichiarazioni mendaci comporta quindi la patente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Sulla base di tali principi, il TAR Lazio con la recente sentenza emessa sullo stesso caso n. 8655/19, ha chiarito che *“Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi.*

*Con ogni evidenza, però, nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina. In particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018 (doc. 29), è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione.*

*Con riferimento alla dott.ssa Davoli (doc. 30) e alla dott.ssa Busceti (doc. 31) va evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.*

*In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici». Per il deducente non richiede particolari spiegazioni, la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle*

*Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali.*

*Più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci.*

*Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487.*

*Per il ricorrente la carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale.*

*12. Al riguardo, deve essere sottolineato che:*

*a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); di talché la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.*

*b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;*

*c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la*

*griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;*

*d) ne discende ulteriormente che **tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione definiti da organismo illegittimamente formato.** La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).....(omissis).... Ciò premesso, il ricorso va accolto a seguito della **riconosciuta fondatezza della doglianza che ha contestato la legittimità dell'operato della Commissione plenaria nella seduta in cui sono stati fissati i criteri di valutazione, con conseguente annullamento in toto della procedura concorsuale in questione”.***

\*\*\*\*\*

Tutto ciò premesso, la ricorrente Torre Giuseppa Donata, come in epigrafe rappresentata, difesa e domiciliata, conclude per l'accoglimento del ricorso per motivi aggiunti, con ogni conseguenza di legge in ordine a compensi e spese di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.

Si offrono in comunicazione mediante deposito in Cancelleria:

- 1) Nota prot 32565\_17 (all.to 1);
- 2) Decreto n. 1205\_19 (all.to 2);
- 3) Decreto direttoriale n. 1229\_19 (all.to 3);
- 4) Assegnazione ruoli regionali (all.to 4);
- 5) Avviso 38777\_19 (all.to 5);
- 6) Consulenza tecnica (all.to 6);
- 7) Verbale sottocommissione 12 giorno 12/03/2019 (all.to 7);
- 8) Turni Personale ATA (all.to 8);
- 9) Verbale riunione 25 gennaio 2019 (all.to 9);
- 10) DDG 2080 del 31/01/2018 (all.to 10);
- 11) Corso Andis Davoli (all.to 11);
- 12) Corso Anicia Busceti (all.to 12);



- 13) D.M. 138 del 3 agosto 2017 regolamento concorso dirigenti scolastici (all.to 13);
- 14) Nota prot. 2757\_18 (all.to 14);
- 15) Verbale Giunta Marcucci 6 marzo 2019 (all.to 15);
- 16) Verbale del 06 marzo 2019 sottocommissione 12 (all.to 16);
- 17) Corso Università Pegaso (all.to 17).

Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia attiene a materia concernente il pubblico impiego, sicché è dovuto il contributo unificato nella misura ridotta pari ad € 325,00.

Formia-Roma 31/08/2019

*Avv. Michelangelo Fiorentino*

*Avv. Maria Rosaria Altieri*

### **Relata di notifica postale**

#### **Registro cronologico–numero d’ordine della notificazione: 125.**

La sottoscritta Avv. Maria Rosaria Altieri, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di Cassino n. 1450 rilasciata in data 19 dicembre 2014, previa iscrizione al **n. 125** del registro cronologico, notifica, per conto della dott.ssa Torre Giuseppa Donata il suesteso ricorso per motivi aggiunti al Tar del Lazio, sede di Roma, a:

**Taverna Maria Lucia** (C.F. TVRMLC72T54A089I), residente a Roma (RM), via degli Orti della Farnesina, 36 – 00135 Roma, ivi trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 787765002544, spedita dall'Ufficio Postale di Formia Centro, in data corrispondente a quella del timbro postale;

avv. ....